

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
000093 del 16/03/2021

Il Ministro della Transizione Ecologica

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'articolo 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'articolo 25 recante "Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014", che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'articolo 1, punto 2, modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che "in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.";

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 marzo 2020, n. 82, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020;

Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 29 settembre 2020 concernente la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'articolo 1, punto 8, modifica l'Allegato I (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto

legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta dello Stato Membro dell'Unione Europea una delle tre cifre seguenti: a) 4%; b) il tasso medio di resa della nafta; c) il consumo netto effettivo di nafta;

Considerato che dalla applicazione delle tre diverse deduzioni citate si ottengono i seguenti valori di 90 giorni di importazioni giornaliere nette:

- a) 8.560.000 tep;
- b) 8.242.000 tep;
- c) 8.053.000 tep;

Considerato di voler adottare il metodo più favorevole di deduzione, che per l'anno 2020 risulta essere il consumo effettivo netto di nafta, si è calcolato che le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2020 sono pari a 32.748.774 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep di cui 8.053.000 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Considerato che tale metodo scelto consente in ogni caso di rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza all'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE);

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 16 febbraio 2021 che riporta i consumi finali dell'Italia dell'anno 2020, pari a 43.499.000 tep, di cui 7.249.833 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere – Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero dello sviluppo economico – DGSAIE, sul sito internet dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) all'indirizzo <https://mise.ocsit.it/scorte/>;

Visto il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 che all'articolo 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della Transizione Ecologica quelli della “gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica”;

Considerato che la competenza sulla “gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica” rientra tra quelle della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del Ministero della Transizione Ecologica;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa,

DECRETA

ART. 1

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2021

1. L'anno scorta 2021 inizia il 1° luglio 2021 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2022.
2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con riferimento all'anno 2020, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 8.053.000 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 7.249.833 tep, in forza dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2021, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.
3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:
 - a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 8.053.000 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2020;
 - b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'articolo 3, comma 8 e dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), è determinato in 34.425.722 tep;
 - c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2021 è determinato pari a 0,2339.
4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenute per l'anno scorta 2021 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065.

5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2020 è stato pari a 35.411.426 tonnellate.

ART. 2

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2021 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

ART. 3

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2021:
 - a) Benzina per motori,
 - b) Jet fuel del tipo cherosene,
 - c) Gasolio (olio combustibile distillato),
 - d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2020 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

ART. 4

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2021 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a 27 (ventisette) giorni.
2. Per l'anno scorta 2021 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate "scorte in prodotti", di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a 3 (tre) giorni.
3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2021 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventisette giorni.

ART. 5

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2021

1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'articolo 1, comprensiva della

quota parte di prodotto inestraibile, è determinata per ogni soggetto obbligato secondo i seguenti criteri:

- a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 32.557.282 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;
 - b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.
2. Le scorte in prodotti di cui al comma 1 ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2021, a 2.684.333 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.415.900 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 6.565.432 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.
 3. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.
 4. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_3), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X_{27}) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.
 5. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2021 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2021. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2021 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2021.
 6. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.
 7. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.
 8. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.

ART. 6

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 5 e 6 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2021, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea è fissato al 100 per cento.
2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'articolo 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.

ART. 7

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2021 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:
 - a) Biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento,
 - b) Biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.
2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione Europea.
3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_3) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione Europea.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
2. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro



Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Jet Fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'articolo 3, comma 8 e articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Petrolio Greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri Idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
Jet Fuel tipo Benzina	1,065
Jet Fuel tipo Kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di Petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065